

Allegato "A" all'atto n.27067/11002 del Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Istituto Oncologico Pesarese per la Ricerca
e l'Assistenza"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'associazione "Istituto Oncologico Pesarese per la Ricerca e l'Assistenza", in breve IOPRA Onlus dedicato alla memoria di Raffaele AntonIELLO.

L'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n. 210 del 07/05/1996 del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche ai sensi dell'art.6 della Legge n. 266/91 e dell'art.3 della L.R. 48/95;

1.2 l'associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative;

1.3 l'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato (legge n. 266/91, L.R. n.48/95);

1.4 l'associazione potrà aderire a federazioni, consorzi e altri organismi anche internazionali che perseguono analoghe finalità.

ARTICOLO 2

DURATA

2.1 L'associazione "IOPRA Onlus" ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3

SEDE

3.1 L'associazione ha sede in Pesaro, Viale XI Febbraio n.65.

3.2 L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici e succursali nei comuni della provincia di Pesaro e Urbino e provincie limitrofe, onde svolgere la propria attività per il miglior raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali.

ARTICOLO 4

FINALITA'

4.1 L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, in particolare quelle menzionate nell'articolo dieci lettera a) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n.460, ed altre attività ad esse direttamente connesse.

Essa si attiva nei settori della prevenzione oncologica, dell'assistenza socio sanitaria, della cura e dello studio in favore di sofferenti affetti da tumore. In particolare:

a) Presta assistenza sanitaria domiciliare gratuita ed in ispecie rivolta alle cure palliative, alla terapia del dolore, alla fisioterapia ed al supporto psicologico ai pazienti sofferenti di tumore al fine di salvaguardare l'insieme delle qualità che conferiscono dignità alla vita delle persone malate e dei loro familiari, in ogni fase della malattia.

b) Promuove la ricerca scientifica riguardante la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie tumorali svolta sia direttamente sia mediante collaborazioni ed affidamento ad Università, Ospedali,

Enti di ricerca e Fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica, con particolare attenzione al territorio di competenza.

c) Agisce in stretta collaborazione con le strutture locali del Servizio Sanitario Nazionale, promuovendo l'estensione nelle stesse delle cure palliative e della terapia del dolore.

d) Stimola le istituzioni alla creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e ad una corretta assistenza ai pazienti sofferenti di tumore.

e) Promuove la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologica e l'assistenza ai sofferenti di tumore.

f) Promuove, sostiene, organizza e finanzia direttamente e indirettamente progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità.

g) Può istituire borse di studio, nell'ambito delle proprie attività e finalità.

h) Promuove ogni opportuna attività destinata al reperimento dei fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che potranno divenire di proprietà

dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in conto capitale.

5.2 Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;

b) dai contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

f) da contributi di imprese e privati;

g) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

h) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

i) da donazioni e lasciti;

l) da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;

m) da proventi derivanti da convenzioni;

n) da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

5.3 L'associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5.4 Gli eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.5 Ferma restando la indistribuità anche indiretta degli utili è ammesso che tutte le eccedenze di bilancio vengano accantonate a Riserve.

ARTICOLO 6

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

6.1 L'esercizio sociale dell'associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

6.2 Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un Conto consuntivo ed un Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

6.3 Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

6.4 Il Conto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve dare una rappresentazione veritiera, prudente e corretta, allo scopo di fornire una informazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dei risultati, avendo la sensibilità e l'attenzione di fornire un quadro trasparente anche all'esterno dell'organizzazione.

6.5 L'elaborazione di questo documento si conformerà alle regole di cui all' art. 10, n. 11, lett. G, D. Legs 460 del 1997 e all' art. 20 bis, d.p.r. 600 del 1973 e successive modificazioni.

6.6 Il Conto consuntivo deve restare depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci nei 15 quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

ARTICOLO 7

COLLABORATORI E DIPENDENTI

7.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o stipulare convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

7.2 Gli incarichi retribuiti e le relative tipologie contrattuali nonché le convenzioni sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni.

ARTICOLO 8

SOCI

8.1 Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età, se persone fisiche;
- b) buona condotta morale e civile;
- c) volontà di concorrere agli scopi dell'associazione ed assenza di interessi contrastanti con quelli dell'associazione stessa;
- d) la domanda di ammissione a socio sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e quello di proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

8.3 L'associazione è costituita da:

- a) soci sostenitori,
- b) soci volontari,
- c) soci ordinari.

a) Socio sostenitore: colui che versa una o più quote di sostegno annuale all'associazione, il cui importo unitario è ogni anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di dotare l'associazione dei fondi necessari all'attività istituzionale.

b) Socio volontario: colui che, previo versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, intende prestare gratuitamente la propria opera di lavoro a favore dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

c) Socio ordinario: colui che, previo versamento della quota

associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, aderisce all'associazione.

8.4 Possono aderire all'associazione Enti Pubblici e Privati a fini di sostegno, promozione e sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi.

8.5 Tutti i soci contribuiscono, in rapporto alla propria professionalità, competenza, disponibilità, sensibilità, condizione e ruolo a promuovere le attività, le finalità e la missione dell'associazione, sempre in collaborazione e sintonia con le direttive del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

RECESSO - ESCLUSIONE

9.1 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità e per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, la indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

9.2 L'esclusione del socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora questi risulti inadempiente agli obblighi del presente Statuto.

ARTICOLO 10

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;

d) il Collegio dei Revisori Legali;

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Convocazione: L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dall'Organo Amministrativo; quella ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo ed ogniqualvolta lo si reputi opportuno.

L'assemblea per l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo viene convocata annualmente in prima convocazione entro il 30 Aprile. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seconda convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla prima.

11.3 Comunicazione: l'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo posta elettronica diretta a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della stessa. Può essere fatta anche con avviso a mezzo stampa su un quotidiano locale; deve inoltre essere affissa, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nella sede sociale.

ARTICOLO 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

12.1 In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui Conti consuntivi e sui Bilanci preventivi. Tali documenti devono essere accompagnati dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Legali.
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Legali;
- c) fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

12.2 In sede straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- d) è facoltà dei soci ottenere l'inclusione di specifici argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli stessi pervenga al Consiglio di Amministrazione entro il mese precedente la data fissata dell'assemblea.

DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

13.1 Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che risultano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusi i nuovi soci iscritti negli ultimi novanta giorni antecedenti l'assemblea.

13.2 I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare per delega soltanto da un altro socio avente diritto di voto. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

ARTICOLO 14

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

14.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questo, da persona designata dall'assemblea.

14.3 I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

14.4 L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.5 L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

15.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri secondo delibera assembleare. I consiglieri sono nominati dall'assemblea e restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni, vengono eletti mediante il voto di lista e sono rieleggibili.

15.2 Per l'espletamento delle votazioni sono redatte delle liste di candidati. Questi devono essere indicati nominativamente in liste liberamente composte entro il numero massimo di componenti sopra previsto. Le liste devono essere presentate in assemblea, previa proposta mediante sottoscrizione in calce, da parte di un numero di almeno 5(cinque)soci. Ogni associato può votare per una sola lista. Il consiglio di amministrazione sarà formato dai candidati indicati nella lista che avrà raccolto il maggior numero di voti in assemblea.

ARTICOLO 16

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno per tutta la sua durata un Presidente e un Vice-Presidente.

Nomina il comitato esecutivo, il comitato medico scientifico, il Direttore Amministrativo.

Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso è dovuto a nessun titolo ai membri del Consiglio ovvero ai soci per l'opera prestata in favore dell'associazione stessa, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

16.2 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, decade dalla carica.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a) Convocare l'assemblea;
- b) predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre all'assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) predisporre i Conti consuntivi ed i Bilanci preventivi da sottoporre all'assemblea;
- i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- l) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione;
- m) verificare in caso di necessità, la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- n) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- o) redigere l'eventuale regolamento interno;
- p) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione, di dipendenza e di convenzioni;
- q) irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 17

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, di organizzazione, di

comunicazione e d'immagine senza limitazioni. Al Presidente spettano i poteri per l'ordinaria amministrazione, compresa la gestione dei conti correnti bancari per i quali è sufficiente la firma disgiunta del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri in forma scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed inviata almeno 5(cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o sms o via fax o posta elettronica, almeno un giorno prima.

18.2 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, è discrezione del Consiglio continuare le proprie funzioni con i restanti consiglieri o, ove ritenuto necessario, convocare l'Assemblea per eleggere i consiglieri mancanti fino al raggiungimento del numero prefissato. Il consigliere subentrato dura in carica per lo stesso residuo del periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

18.3 Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora risultino dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

18.4 I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o elettive.

ARTICOLO 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

19.2 Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di questo dal consigliere più anziano.

19.3 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, il relativo verbale a fogli mobili, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE

20.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

20.2 Qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 21

DIRETTORE SANITARIO

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Sanitario, con il compito di sovrintendere alla gestione ed all'attuazione dei programmi sanitari dell'associazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

21.2 L'incarico è retribuito nelle modalità previste dell'art. 7 del presente statuto.

ARTICOLO 22

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Amministrativo, scelto tra i suoi componenti con il compito di sovrintendere la contabilità ed il bilancio dell'associazione, gli investimenti e gli impegni finanziari di questa.

Al Direttore Amministrativo può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione la delega ad operare sui conti correnti

dell'associazione.

ARTICOLO 23

COMITATO MEDICO SCIENTIFICO

23.1 E' l'organo consultivo e di indirizzo tecnico scientifico dell'associazione. Esso propone i programmi ed ogni altro tipo di intervento nei settori di competenza.

23.2 E' composto da esperti e cultori della materia oncologica e sanitaria in numero compreso da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque). I suoi membri, che devono essere soci, sono nominati per chiamata da parte del Presidente consultato il Consiglio di Amministrazione. La sua durata coincide con quella degli organi sociali.

23.3 Formula pareri al fine di migliorare il livello scientifico e culturale dell'attività svolta.

Ha il compito di effettuare studi e ricerche in materia di prevenzione e cura oncologica, di organizzare seminari e convegni e di promuovere informazione e cultura in materia.

Sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti di studio, ricerca e informazione, per i necessari vincoli di spesa e comunque presa d'atto.

23.4 Al suo interno elegge un presidente ed un vice presidente.

23.5 Le prestazioni sono gratuite, salvo rimborso spese a piè di lista, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

24.1 Il Collegio dei Revisori Legali è composto da 3 (tre) Revisori effettivi e 2 (due) Revisori supplenti nominati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.12.2 scelti fra i professionisti abilitati della provincia di Pesaro Urbino.

24.2 Restano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

24.3 Il Collegio dei Revisori Legali elegge tra i propri membri il proprio Presidente.

24.4 Controllano la regolarità amministrativa e contabile dell'associazione e redigono una relazione relativa al Conto consuntivo di ogni anno entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

SCIoglimento

25.1 In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di

compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo "pro bono et aequo" e senza formalità di rito.

26.2 L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale.

26.3 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nel codice civile in materia di associazioni.

F.to Maurizio Sebastiani - Luisa Rossi Notaio